**Buone prassi per il passaggio da un indirizzo all'altro**

La flessibilità a scuola, oggi sempre più riconosciuta in ragione dell’analoga flessibilità assunta dal sistema sociale e del lavoro, può manifestarsi, per le istituzioni scolastiche, in vari modi, tra cui quello che viene definito “passaggio”, che può aversi:

o tra indirizzi diversi nella classe successiva a quella già frequentata (in quanto già ammesso alla successiva) attraverso *esami integrativi oppure, nell’arco del primo biennio o per percorsi analoghi, attraverso le così dette passerelle*;

Il sistema scolastico nazionale nasce con un assetto fortemente rigido, non solo per l’organizzazione amministrativa, ma anche per quanto riguarda la carriera scolastica dell’alunno. Il percorso è tracciato fin dall’inizio, quando la scelta viene richiesta tra scuola liceale, scuola tecnica e professionale.

L’esigenza sempre più avvertita di lasciare allo studente la possibilità di transitare da un indirizzo all’altro durante il percorso quinquennale – ma in particolare nel periodo del primo biennio - nel caso di ripensamenti delle scelte effettuate viene affermata per la prima volta dalla legge 20 gennaio 1999 n. 9 (*Disposizioni urgenti per l'elevamento dell’obbligo di istruzione*): *Nell’ultimo anno dell’obbligo di istruzione*.... *le istituzioni scolastiche prevedono* .....*iniziative di orientamento al fine di combattere la dispersione, di garantire il diritto all’istruzione e alla formazione, di consentire agli alunni le scelte più confacenti alla propria personalità e al proprio progetto di vita e di agevolare, ove necessario, il passaggio dell’alunno dall’uno all’altro degli specifici indirizzi della scuola secondaria superiore*. E’ l’introduzione di quelle che saranno poi chiamate, in forma più estensiva, *passerelle.*

Il principio è regolato (Regolamento attuativo) dall'art. 5 del D.M. 09.08.1999 n. 323 che abolisce gli esami integrativi, ma solo nel primo biennio.

Nella terra delle “libere autonomie”, le istituzioni scolastiche possono assumere proprie regole, propri protocolli procedurali ed una propria tempistica, secondo opportunità e convenienze del caso, per quel che concerne il triennio. Questo fatto salvo che esiste una norma che dice che nel triennio per passare da un indirizzo all’altro occorre svolgere degli esami integrativi. Gli articoli 192, 193 e 198 del Decreto Legislativo 16.04.1994 n. 297 (*Testo Unico Scuola*) si occupano di passaggi e idoneità. In buona sostanza lo spostamento in corso d’anno non è concesso dai regolamenti ordinamentali.

Alla luce di tutto ciò l’Istituto si potrà muovere secondo questa prassi.

Gli esami integrativi consistono in prove scritte e/o orali su “materie o parti di materie non comprese nei programmi del corso di studi frequentato” e si svolgono in un'unica sessione speciale, che deve aver termine prima dell'inizio delle lezioni (art 193 comma 5 dlgs 297/1994).

Il consiglio di classe valuterà l’ammissibilità dell’istanza di passaggio presentata dai genitori entro e non oltre la fine del primo periodo scolastico, sulla base della comparazione del curriculum di provenienza e di quello di inserimento, nonché delle motivazioni all’origine della richiesta. Le valutazioni dovranno tenere conto, inoltre, del numero minimo e massimo di studenti presenti nelle classi nel rispetto di quanto previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81. Nel rispetto della norma evidenziata le istanze di passaggio presentate entro le prime tre settimane dall’inizio delle lezioni saranno valutate dal Dirigente scolastico.

In caso di ammissione si stabiliranno le modalità di organizzazione di interventi integrativi, nonché tempi e modalità delle prove di verifica, anche scritta per le discipline che la prevedano, sulle materie oggetto di integrazione.

Gli interventi integrativi potranno essere svolti in orario scolastico oppure sotto forma di sportello didattico (in orario extrascolastico) in base a quanto stabilito da apposita commissione costituita ai sensi dell’art. 198 comma 1 dlgs 297/1994.

Si potrà prevedere una riduzione dei contenuti e delle competenze richieste in merito alle discipline che non competono al nuovo indirizzo richiesto.

Verrà data informazione tempestiva ai genitori su tutto ciò che compete le procedure da mettere in essere al fine della partecipazione agli esami integrativi.